

**Verbale di Deliberazione di Giunta comunale
numero 258 del 21-10-2025**

OGGETTO: RINNOVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NEL SETTORE DEGLI APPALTI, CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI E ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON LA PREFETTURA-UTG DI PIACENZA.

Ufficio proponente: **Servizio Gare e Contratti**

Nell'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Ottobre, convocata per le ore 08:00, si riunisce nell'apposita sala la Giunta comunale.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i signori:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
TARASCONI KATIA	Sindaco	X	
BONGIORNI MATTEO	Vicesindaco	X	
CORVI NICOLETTA	Assessore	X	
DADATI MARIO	Assessore		X
CECCARELLI GIANLUCA	Assessore	X	
FANTINI ADRIANA	Assessore		X
FAZZA CHRISTIAN	Assessore	X	
GROPPELLI SERENA	Assessore		X
FORNASARI SIMONE	Assessore	X	
BRIANZI FRANCESCO	Assessore		X
		6	4

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario generale DOTT. LUCA CANESSA, il quale identifica i partecipanti e assicura la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco KATIA TARASCONI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Relatore: TARASCONI KATIA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la criminalità organizzata manifesta, anche in Emilia-Romagna, una crescente tendenza ad affermare la propria presenza, richiedendo elevata attenzione e interventi preventivi preordinati a impedire infiltrazioni e condizionamenti nell'economia legale;
- è volontà delle parti firmatarie del presente documento, "Comune di Piacenza" e "Prefettura di Piacenza - UTG" assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti.

CONSIDERATO CHE:

- nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di Legalità fra Prefetture, Enti Locali e altri Enti pubblici ha affermato e consolidato l'utilità e incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado d'innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, intensificando più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;
- in data 15 luglio 2014, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: A.N.A.C.), volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, d'indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica; in esito a tale Protocollo, sono state successivamente diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;
- il Ministero dell'Interno-Gabinetto del Ministro, con circolare in data 20 maggio 2014, ha raccomandato di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte del Comune dei "Piani Attuativi d'iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale"; nella circolare è stato evidenziato che secondo la giurisprudenza anche comunitaria (Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza 12 Luglio 2001, causa C-399/98 E 21 Febbraio 2008. causa C-42/04) gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva. Da qui la necessità per l'amministrazione procedente di acquisire, nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori della convenzione di lottizzazione, la pertinente documentazione antimafia;
- in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull'opportunità d'intensificare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura-Utg di Piacenza (di seguito: Prefettura-Utg) e il Comune di Piacenza (di seguito: Comune) mediante azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'economia, in particolare mediante una riduzione delle soglie di valore degli appalti pubblici per i quali acquisire la

documentazione antimafia rispetto a quanto previsto dall'art.83, comma 3, lett.e), del D. Lgs.159/2011 e ssmmii;

- ne consegue che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati può meglio essere perseguita mediante la rinnovazione dell'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nel settore degli appalti, concessione di lavori pubblici e esecuzione di opere di urbanizzazione già sottoscritta in data 21/04/2020 con la Prefettura-UTG di Piacenza, con l'ampliamento e l'intensificazione della cautela antimafia, nella forma più rigorosa dell'informazione, agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture in deroga agli importi previsti dalla normativa vigente, nonché attraverso il monitoraggio del Gruppo Interforze Antimafia sui cantieri e sulle imprese esecutrici;
- il Protocollo allegato, in conformità a quello sottoscritto tra le parti ad aprile 2020, prevede che il Comune, in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente, richieda a mezzo B.D.N.A. l'informazione antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia:
 - per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici d'importo superiore a euro 150.000 (centocinquantamila);
 - per tutti gli appalti di servizi e forniture d'importo superiore a euro 100.000 (centomila);
 - per tutti i subappalti e subcontratti d'importo superiore a euro 50.000 (cinquantamila)
- con nota prot. n.133231/ Area I O.P. del 07 Agosto 2025 e successiva comunicazione prot.00148016 Area 1O.P. del 16/09/2025 in seguito ad osservazioni di questo Comune, la Prefettura di Piacenza ha trasmesso il nuovo schema di protocollo d'intesa, di validità quinquennale.

RITENUTO CHE il Protocollo di intesa in oggetto risulti meritevole di rinnovo, ancorché con le osservazioni recepite, posto che lo stesso si prefigge di formalizzare le intese volte alla prosecuzione del contrasto alla criminalità organizzata, alle possibili infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici, ivi compresi gli affidamenti ad oggetto le opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte del Comune dei "Piani attuativi d'iniziativa privata", favorendo al contempo la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ATTESA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267/2000.

ACQUISITO il parere di competenza espresso ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 dal Dirigente del Settore Indirizzo e Controllo (Allegato A) che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante, sentito il relatore e con voto unanime favorevole dei presenti espresso nei modi di legge.

VISTO l'articolo 52 dello statuto comunale che disciplina le competenze della Giunta comunale.

VISTI:

- gli Artt. 48 e 134 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s. m. i.;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 61/2024 del 18/12/2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 62/2024 del 18/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- la delibera di Giunta Comunale n. 7/2025 del 21/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 80-2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;
- la delibera di Consiglio comunale n. 1/2025 del 07/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 con assegnazione delle risorse finanziarie;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 15/2025, con la quale è stata approvata la variazione alla nota di aggiornamento al DUP 2025 – 2027 e la variazione al Bilancio di Previsione 2025 – 2027 anche mediante applicazione dell'avanzo vincolato (art. 175, comma 1 e 2, D. Lgs. 267/2000);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22/2025, con la quale sono state approvate la verifica degli equilibri e assestamento generale del Bilancio di previsione 2025/2027 anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione (art. 193, comma 2, art. 175, comma 1 e 8, D. Lgs.n. 267/2000), le modifiche del documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027 e l'approvazione dello stato di attuazione a giugno 2025 dei programmi previsti dal DUP 2025/2027;
- il Decreto Sindacale Prot. n. 117641 del 24/07/2024 con il quale è stato conferito al dott. Luca Canessa l'incarico di dirigente del Settore Indirizzo e Controllo a decorrere dal 01/08/2024.

DELIBERA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di condividere ed approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema del "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE " di cui all'allegato "B" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare mandato al Sindaco o suo delegato di sottoscrivere il protocollo in oggetto;

Di demandare a ciascun Dirigente del Comune di Piacenza, per il proprio ambito di competenza, la verifica della corretta e puntuale applicazione del Protocollo d'Intesa di che trattasi;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con apposita votazione favorevole, a maggioranza dei componenti, resa in forma palese, dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere celermente alla sottoscrizione del Protocollo di legalità ed all'adozione degli atti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Sindaco
KATIA TARASCONI
con firma digitale

Il Segretario generale
LUCA CANESSA
con firma digitale

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI Deliberazione di Giunta comunale n. 284 del 15-10-2025

OGGETTO: RINNOVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NEL SETTORE DEGLI APPALTI, CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI E ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON LA PREFETTURA-UTG DI PIACENZA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Dirigente del Settore Indirizzo e Controllo – Servizio Gare e Contratti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Piacenza, lì 16-10-2025

Il Dirigente
DOTT. CANESSA LUCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82 del 2005

SCHEMA PER LA RILEVAZIONE DI EVENTUALI IPOTESI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Proposta di Deliberazione di Giunta comunale n. **284** del **15-10-2025** avente ad oggetto **RINNOVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NEL SETTORE DEGLI APPALTI, CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI E ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON LA PREFETTURA-UTG DI PIACENZA.**

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" se ciascun punto di controllo è soddisfatto oppure non soddisfatto.

PUNTI DI CONTROLLO				
Verificare la sussistenza della singola fattispecie		Sì	No	Note
1	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della l. n. 241/1990	X		
2	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013	X		
3	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013	X		
4	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013	X		
5	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza	X		
6	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza	X		
7	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 14 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza	X		

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente



Prefettura-Utg di Piacenza

Comune di

**INTESA
PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI D'INFILTRAZIONE
CRIMINALE**

**TRA
LA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI PIACENZA**

**E
COMUNE DI**

Piacenza 2025



P R E M E S S O

che la criminalità organizzata manifesta, anche in Emilia-Romagna, una crescente tendenza ad affermare la propria presenza, richiedendo elevata attenzione e interventi preventivi preordinati a impedire infiltrazioni e condizionamenti nell'economia legale;

che è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;

che nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di Legalità fra Prefetture, Enti Locali e altri Enti pubblici ha affermato e consolidato l'utilità e incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado d'innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, intensificando più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;

che in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'Interno e il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: A.N.A.C.), volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, d'indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e che, in esito a tale Protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;

che il Ministero dell'Interno-Gabinetto del Ministro con circolare in data 20 maggio 2014 ha raccomandato di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte del Comune dei "Piani Attuativi d'iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale": nella stessa è stato evidenziato che secondo la giurisprudenza anche comunitaria (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenze 12 luglio 2001, causa C-399/98 e 21 febbraio 2008, causa C-412/04) gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'Ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva. Da qui, la necessità per l'amministrazione procedente di acquisire, nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori della convenzione di lottizzazione, la pertinente documentazione antimafia;

che, in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull'opportunità d'intensificare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura-Utg di Piacenza (di seguito: Prefettura-Utg) e Comune di [REDACTED] (di seguito: Comune) mediante azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'economia, in particolare attraverso una ulteriore riduzione delle soglie di valore degli appalti pubblici dal Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici stipulato in data [REDACTED];



R I T E N U T O

che, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati può meglio essere perseguita mediante la rinnovazione della predetta Intesa con l'ampliamento e l'intensificazione della cautela antimafia, nella forma più rigorosa dell'informazione, agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture in deroga agli importi previsti dalla normativa vigente, nonché attraverso il monitoraggio del Gruppo Interforze Antimafia sui cantieri e sulle imprese esecutrici;

V I S T I

l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia»);

l'art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 14 marzo 2003 («Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, attualmente Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari – C.C.A.S.I.I.P.»), istitutivo presso la Prefettura-Utg del Gruppo Interforze per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa nonché l'art. 7 del decreto interministeriale 21 marzo 2017 («Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un apposito Comitato di coordinamento»);

la legge 15 luglio 2009, n. 94 («Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»);

gli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»);

il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia», di seguito: Codice Antimafia);

l'art. 1 commi 52, 53, 54 e 55 della legge 6 novembre 2012, n. 190, istitutiva presso la Prefettura-Utg dell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: *White List*) nonché il d.P.C.M. 18 aprile 2013, così come modificato dal d.P.C.M. 24 novembre 2016 («Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»);

la Circolare del Ministero dell'Interno-Gabinetto del Ministro n. 11001/119/20 (8) del 20 maggio 2014, in materia di sottoposizione al controllo preventivo antimafia delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;



l'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 («Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

la Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro n. 11001/119/20(8) dell'8 settembre 2014, recante "Individuazione del soggetto legittimato a richiedere la documentazione antimafia nei riguardi dei privati che stipulano convenzioni di lottizzazione e degli esecutori delle opere c.d. «a scomputo»»;

l'art. 5 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 («Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), istitutivo della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (di seguito: B.D.N.A.);

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 («Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») («Codice dei contratti pubblici») e relative linee guida dell'A.N.A.C., così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78» recante la delega del Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 («Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato»), che ha novellato l'art. 2635 c.c.;

la legge 17 ottobre 2017, n. 161 («Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»);

la circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/8(1) in data 14 febbraio 2018, con la quale è stato disposto che per gli accordi di legalità di natura programmatica o similare dovrà essere utilizzata la formulazione di «Intesa per la legalità»;

il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 («Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»), con riferimento all'art. 25 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti) che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;



la circolare n. 11001/119/7(33) del 13 giugno 2022 «Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)»;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Appalti pubblici)

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi e tenuto conto dello snellimento in materia di documentazione antimafia, la Prefettura-Utg e il Comune s'impegnano a estendere come segue i controlli e le verifiche previsti dal Codice Antimafia:

- a) relativamente ai dieci settori di attività a rischio d'infiltrazione mafiosa di cui alla *White List*, il Comune s'impegna a inserire nei propri bandi e contratti apposita clausola che impone alle ditte partecipanti di comprovare l'iscrizione o l'avvenuta richiesta d'iscrizione nella *White List* già all'atto della partecipazione alla gara o ad altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova dell'iscrizione o dell'avvenuta richiesta d'iscrizione dovrà essere richiesta dalla ditta aggiudicataria a ogni subcontraente o subfornitore. Nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non iscritte nella *White List* ma inserite nell'elenco dei richiedenti iscrizione, il Comune inserisce apposita richiesta nella B.D.N.A.;
- b) in caso di progettualità inerenti al P.N.R.R. all'atto dell'inserimento nella B.D.N.A. sono utilizzate le nuove voci appositamente dedicate di cui alla citata circolare ministeriale n. 11001/119/7(33) del 13 giugno 2022;
- c) al di fuori dei settori di attività indicati sub a), il Comune in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente, richiede a mezzo B.D.N.A. l'informazione antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia:
 1. per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici d'importo superiore a euro 150.000 (centocinquantamila);
 2. per tutti gli appalti di servizi e forniture d'importo superiore a euro 100.000 (centomila);
 3. per tutti i subappalti e subcontratti d'importo superiore a euro 50.000 (cinquantamila);
- d) ricevuta la richiesta, la Prefettura-Utg attiva i relativi controlli al fine di procedere al rilascio dell'informazione liberatoria a mezzo B.D.N.A. Analogamente, nel caso in cui la ditta contraente abbia sede legale in altra provincia, le relative informazioni rese dalla Prefettura-Utg competente per territorio saranno acquisite a mezzo B.D.N.A.

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, fermo restando quanto previsto al comma 1 lett. a) del presente articolo, il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato le clausole di cui al successivo art. 3.

Art. 2

(Informazione antimafia)



Esperate le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti, il Comune inserisce tempestivamente nella B.D.N.A., ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del Codice Antimafia, i dati relativi a società e imprese – anche con riferimento al legale rappresentante e agli altri soggetti indicati dall'art. 85 del Codice Antimafia nonché, a mezzo autocertificazione, di ogni convivente maggiorenne – alle quali intende affidare o subappaltare l'esecuzione dei lavori o la fornitura di beni e servizi, acquisendo i medesimi dati da visura camerale in corso di validità.

Qualora la Prefettura-Utg accerti elementi relativi a tentativi d'infiltrazione mafiosa ed emetta informazione interdittiva antimafia, il Comune non procede alla stipula del contratto di appalto e annulla l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto o al subcontratto ovvero – se già rilasciata – intima all'appaltatore o concessionario di far valere nei confronti del subcontraente la clausola risolutiva espressa di cui all'Allegato.

Qualora la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia o gli elementi relativi a tentativi d'infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del Codice predetto.

Art. 3 (Clausole)

Conformemente a quanto previsto dalle linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C., Prefettura-Utg ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, d'indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, il Comune s'impegna a inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- a) «La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-*quater* del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che – qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all'aggiudicazione o all'esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati – ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile»;
- b) «La sottoscritta impresa dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353 e 353 *bis* del Codice Penale».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'A.N.A.C. alla quale il Comune manifesta, dandone notizia alla Prefettura-Utg, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. L'A.N.A.C. valuterà se, in alternativa alla risoluzione, ricorrano i presupposti



per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante e impresa aggiudicatrice ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014 e dell'art. 92 del Codice Antimafia.

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui a questa Intesa, il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato che:

- a) la sottoscrizione del contratto e le concessioni o le autorizzazioni precedenti l'acquisizione delle informazioni antimafia ai sensi di questa Intesa, siano disposte sotto condizione risolutiva e che si proceda alla revoca della concessione e alla risoluzione del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- b) l'aggiudicatario comunichi al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture e ai servizi di cui ai settori di attività a rischio nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- c) l'aggiudicatario inserisca in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui siano emesse informazioni interdittive a carico del subcontraente, il quale accetta espressamente tale condizione.

Il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione la seguente ulteriore clausola:

clausola risolutiva espressa ovvero revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento nelle seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori.

Art. 4 (Monitoraggio)

Le imprese appaltatrici comunicano tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa al rappresentante legale, agli amministratori e al direttore tecnico.

Fatti salvi gli eventuali adempimenti relativi al Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Emilia-Romagna (S.I.T.A.R.), il Comune trasmette ogni due mesi alla Prefettura-Utg in formato elettronico i dati delle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici per lavori, forniture o servizi secondo gli importi previsti dall'art. 1 lett. c) con l'indicazione degli organi sociali nonché dei titolari delle imprese individuali.

Art. 5 (Obblighi retributivi e contributivi)

Il Comune verifica il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità



previste dalle norme vigenti.

In caso d'inadempimento il Comune attiva tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti dalle norme vigenti e ne dà comunicazione alla Prefettura-Utg.

Art. 6

(Sicurezza sui luoghi di lavoro)

Il Comune s'impegna affinché l'affidamento di ciascun appalto e subappalto tuteli la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salute dei lavoratori e l'ambiente. A tale scopo verifica, nel rispetto dell'obbligo di non ingerenza, che le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 richiamandone, nei bandi di gara, l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Il Comune, in caso di gravi violazioni in materia, risolve i contratti ed esclude dalle procedure le imprese responsabili.

Art. 7

(Edilizia e urbanistica)

I Comuni provvedono sempre, indipendentemente dal valore, ad acquisire la documentazione antimafia nei confronti dei soggetti privati, sottoscrittori e non, di convenzioni di lottizzazione per la realizzazione di opere di urbanizzazione in quanto vere e proprie opere pubbliche.

La documentazione antimafia viene altresì richiesta dal Comune sottoscrittore, in deroga alle norme vigenti, anche per gli affidamenti di opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cavedi multi servizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni) strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio, il cui valore sia superiore a euro 20.000 (ventimila).

Art. 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, s'intendono richiamati tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in capo alle stazioni appaltanti, agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati agli appalti pubblici.

Art. 9

(Efficacia)

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dalla presente



Prefettura-Utg di Piacenza

Comune di

Intesa, il Comune cura l'inserimento delle stesse nei bandi e ne prevede l'inclusione in tutti i contratti di appalto.

In particolare, il Comune riporta nei contratti le clausole elencate nell'Allegato a questa Intesa, le quali dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

La presente Intesa ha la durata di cinque anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile.

Al fine di valutare la congruità in termini di efficacia ed efficienza dei nuovi criteri introdotti, le parti, a un anno dalla sottoscrizione, si riservano ogni eventuale e più opportuna modifica.

Art. 10 (Pubblicità)

Il testo dell'Intesa viene pubblicato sui siti istituzionali della Prefettura-Utg e del Comune.

Piacenza, firmato digitalmente

IL PREFETTO
(Palmisani)

IL SINDACO
(.....)



LS/adl/cs

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa appaltatrice del Comune didichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa sottoscritta in data-tra la Prefettura-Utg di Piacenza e il predetto Comune, consultabile nel sito <http://www.prefettura.it/piacenza>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare al Comune di....., quale stazione appaltante, l'elenco delle imprese subappaltatrici nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i dieci settori di attività a rischio di cui all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: *White List*) tenuto dalla Prefettura-Utg di Piacenza, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'iscrizione o la richiesta d'iscrizione della ditta subappaltatrice nella predetta *White List*.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali illecite richieste di denaro, prestazioni o altre utilità, offerte di protezione, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di appalti pubblici a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere subiti dal legale rappresentante dell'impresa stessa, dagli organi sociali o dai rispettivi familiari.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere emesse dalla Prefettura-Utg di Piacenza, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 91 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»).

Qualora il contratto sia stato stipulato prima della eventuale emissione d'informazione interdittiva antimafia, a carico dell'impresa interessata dal provvedimento sarà altresì



Prefettura-Utg di Piacenza

Comune di

applicata una penale pari al 10 % del valore del contratto – ovvero, qualora il valore non sia determinato o determinabile, pari al valore delle prestazioni eseguite – mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute per le prestazioni eseguite.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni nelle seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-*quater* del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che – qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all'aggiudicazione o all'esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati – ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353 e 353 *bis* del Codice Penale.